



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 180 DEL 12/04/2024

OGGETTO: via Ronzani dal civ. 12 al fr.civ.7/40 nel Comune di Casalecchio di Reno - Provvedimenti temporanei a disciplina e tutela della circolazione stradale per esigenze connesse all'esecuzione di lavori nell'ambito del cantiere ferrostradale stralcio nord nel periodo compreso tra il 15/04/2024 e fine lavori

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE RENO LAVINO

Vista la domanda di occupazione di suolo pubblico repertoriata al Prot. Gen. Unione 2024 n.10555 presentata in nome e per conto di Tunnel 64 Scarl, P.IVA 03990761201 come meglio individuato in atti, per di lavori nell'ambito del cantiere ferrostradale stralcio nord in via Ronzani - parcheggio stazione FS nel Comune di Casalecchio di Reno dal 15/04/2024 a fine lavori;

Rilevato che:

- i lavori di di lavori nell'ambito del cantiere ferrostradale stralcio nord comporteranno la riduzione temporanea degli stalli di sosta disponibili e il restringimento temporaneo della carreggiata;

Valutato che, in conseguenza dell'uso eccezionale che viene fatto della strada, viene altresì compromessa la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale;

Rilevato che i lavori comporteranno una diminuzione temporanea degli stalli di sosta;

Considerata l'opportunità di adottare le cautele più idonee a fluidificare il traffico e rendere sicura la circolazione stradale, nonché per esigenze tecniche e di pubblico interesse, mediante l'istituzione di obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo comportanti la regolamentazione dei flussi di traffico;

Atteso che la circolazione veicolare può essere comunque garantita malgrado il temporaneo restringimento della carreggiata;

Visti gli artt. 6, 7 e 27 del Dlgs 30.4.1992 n. 285 (Codice della strada);

Visti gli artt. 20 e 21 del Codice della strada;

Visto relativo regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada DPR 16.12.1992 n. 495;

Visto il decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Pubblicato sulla GU n. 226 del 26-9-2002- Suppl. Straordinario);

Richiamato l'art. 107 c.2 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti;

Richiamata l'ordinanda dirigenziale n.138 del 19/03/2024

Visto il provvedimento Prot. 11268/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente Comandante della Polizia Locale Reno Lavino;

Riscontrata la necessità di dar seguito all'istanza del richiedente in ordine a quanto in oggetto;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 27 del Dlgs 30.4.1992 n. 285 -Codice della strada, il richiedente all'uso della strada nei modi e nei termini di seguito riportati

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati, a partire dal giorno 15/04/2024 a fine lavori, nel Comune di Casalecchio di Reno, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori :

- in via Ronzani civ. 12 , dal alto sud dell'attraversamento pedonale fino all'accesso carrabile al parcheggio interno ferroviario :
 - di divieto di sosta dalle ore 00:00 alle ore 24:00 con rimozione forzata;
 - realizzazione, all'esterno dell'aria di cantiere, di uno stallo per il carico e scarico merci da posizionarsi, anche in maniera dinamica, nello spazio oggetto dell'occupazione ovvero all'interno del parcheggio ferroviario in adiacenza allo stesso civico 12;
 - che la recinzione di cantiere, oltre alle ordinarie prescrizioni di sicurezza previste per la sua realizzazione, sia costruita in modo tale da consentire la più ampia visibilità possibile per i pedoni che impegnano l'attraversamento pedonale garantendo loro visibilità del traffico in movimento sulla via Ronzani e, agli utenti della strada, la possibilità di vedere chiaramente i pedoni che si accingono ad attraversare la strada;
- in via Ronzani dal civ. 12 a fr. civ 7/40:
 - realizzazione di due corsie, una per ogni senso di marcia, di larghezza minima pari a 2,5mt;
 - istituzione del limite di velocità di 30 km h e del divieto di sorpasso a partire da 150 metri prima del cantiere stradale e fino a 150 metri dopo il cantiere stesso ;

•
La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera, a cura del **richiedente**, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta negli schemi del decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione;

A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati;

DISPONE

al Legale Rappresentante della Tunnel 64 Scarl, P.IVA 03990761201 come meglio individuato in atti :

- **l'apposizione** e il mantenimento in perfetta efficienza di tutta la segnaletica stradale temporanea necessaria a dare seguito a quanto prescritto dalla presente ordinanza attenendosi a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10.7.2002, al Codice della Strada e al suo Regolamento di Attuazione, avendo cura di occultare tutta la segnaletica permanente in contrasto e di ripristinarla al termine dei lavori;
- **l'impiego** di segnaletica stradale conforme alla tipologia prevista dalla normativa del Codice della strada e Regolamento di Attuazione e che la stessa sia idoneamente collocata e tenuta in perfetta efficienza durante tutta la durata dell'occupazione sia in condizioni di luce diurna che notturna;
- **la realizzazione** di due corsie, una per ogni senso di marcia, di larghezza minima pari a 2,5mt;
- **la collocazione** dei cartelli di divieto di sosta con rimozione almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione e 72 ore nel caso in cui una giornata di preannuncio sia festiva;
- **l'attuazione** di idonee misure di delimitazione a norma di legge del cantiere stradale tali da impedire l'accesso ai non addetti ai lavori;
- che venga sempre lasciato su tutte le strade e piazze interessate, uno **spazio di circolazione libero** di larghezza non inferiore a mt. 3,50 per consentire l'eventuale passaggio di veicoli di emergenza e/o soccorso;
- che venga **garantito il transito pedonale** (art.40 D.P.R 495/1992 e D.P.R.503/96 in tema di eliminazione delle barriere architettoniche) in condizioni di massima sicurezza;
- **di comunicare**, documentando fotograficamente, alla Polizia Locale Unione Reno Lavino tramite posta elettronica all'indirizzo polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it, l'avvenuto posizionamento della segnaletica e l'avvio dell'occupazione;
- che **eventuali ulteriori modifiche della viabilità** dovute a cause contingenti e impreviste dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale;
- che **il presente provvedimento sia tenuto sul luogo** ed esibito ad ogni richiesta degli organi di polizia unitamente agli altri titoli autorizzatori;
- **il ripristino** dello stato originario dell'area interessata, a fine occupazione, senza difetti o

- anomalie che ne pregiudichino la sicurezza e il pieno utilizzo;
- **di comunicare** alla Polizia Locale Reno Lavino, tramite posta elettronica all'indirizzo polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it, la fine lavori e l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi avendo cura di segnalare ogni eventuale criticità;

DISPONE INOLTRE AL MEDESIMO SOGGETTO

Che la segnaletica di cantiere segua gli schemi dettati dal Decreto 10 luglio 2002, Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, con riguardo alle strade interessate e alle situazioni di traffico che si possono venire a creare durante l'occupazione del suolo pubblico. Che l'area sia mantenuta chiusa ai non addetti ai lavori e che provveda, secondo quanto disposto dagli articoli 30 e seguenti del D.P.R. n° 495/1992 (Regolamento del C.d.S.) e s.m.i. alla delimitazione con idonea recinzione e alla collocazione della segnaletica normata, adeguata alle lavorazioni suddette, e reso chiaramente percepibile e visibile anche in orario notturno. Che sovrintenda al rispetto delle condizioni di sicura percorribilità di tutti i veicoli e pedoni in transito, presidiando con movieri e/o installazioni, permanenti, normate e idoneamente fissate per resistere alle intemperie, sia in visibilità diurna che notturna. Che provveda alla definizione dei percorsi pedonali e ciclabili separati dall'area occupate anche mediante l'utilizzo di paratie o transenne. Che la riapertura al transito della carreggiata stradale avvenga solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità e di sicurezza della strada ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. degli artt. 30-31- 32-36-40-41-43 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.. Che, qualora le lavorazioni terminino in anticipo, di rimuovere nel più breve tempo possibile l'occupazione, ripristinando la banchina stradale e le altre infrastrutture interessate. Che non sia stoccato materiale sulla carreggiata o sulle banchine stradali al di fuori dell'area concessa in uso. Che venga rispettata ogni altra normativa e prescrizione in relazione ai lavori che vengono svolti e all'impiego delle maestranze. Di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e informare gli Organi di Polizia stradale in caso di qualsivoglia problematica;

INFORMA

Che gli ufficiali e gli agenti della polizia locale e degli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento;

Che a carico dei trasgressori di quanto prescritto dalla presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dagli articoli 20,21, 7 e 159 del Codice della strada in relazione alla fattispecie violata;

Che la presente ordinanza è rilasciata ai soli fini di viabilità e non costituisce in alcun modo atto autorizzatorio dell'occupazione e dei lavori svolti, pertanto i provvedimenti di modifica della viabilità indicati nel presente atto potranno essere istituiti solo se i richiedenti l'occupazione sono in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività in parola, nonché all'osservanza delle prescrizioni impartite dai relativi uffici competenti;

Che rimane altresì espressamente stabilito che il Comando non assume alcuna responsabilità per eventuali danni o incidenti che dovessero verificarsi a persone o cose, prima, durante o per causa dell'occupazione del suolo pubblico nonché delle modalità di attuazione delle azioni temporanee previste a norma del Codice della Strada, del suo Regolamento di attuazione, della presente ordinanza e di tutte le altre norme e regolamenti di settore;

RENDE NOTO

Che il responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale Reno Lavino, dott. Stefano Bolognesi;

Che a norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Regione Emilia Romagna, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento;

IL DIRIGENTE
STEFANO BOLOGNESI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)